



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

Bruxelles, 14 gennaio 2009 (20.01)

17245/08

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0069 (COD)**

**CODEC 1840
EDUC 284
SOC 791**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per l'assicurazione della
qualità dell'istruzione e della formazione professionali
– Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 15 - 18 dicembre 2008)

I. INTRODUZIONE

Il relatore Jan ANDERSSON (PSE - SE) ha presentato, a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, una relazione contenente 41 emendamenti (emendamenti 1 - 41).

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In questo contesto, il relatore ha presentato, a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, un ulteriore emendamento di compromesso (emendamento 42). Detto emendamento di compromesso, di per sé, corrisponde all'accordo raggiunto durante i contatti informali di cui sopra.

II. DISCUSSIONE

La discussione del 17 dicembre 2008, svolta su base congiunta, ha riguardato due proposte legislative:

- la proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per l'assicurazione della qualità dell'istruzione e della formazione professionali [2008/0069 (COD) / Relatore: Jan ANDERSSON (PSE - SE)] - *cfr. sezione III in appresso per i risultati della votazione;*
- la proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione del sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) [2008/0070 (COD) / Relatore: Thomas MANN (PPE/DE - DE)] - *cfr. doc. 17246/08 per i risultati della votazione;*

Jan ANDERSSON (PSE - SE) ha aperto la discussione e ha confermato che la raccomandazione proposta sul quadro europeo di riferimento per l'assicurazione della qualità non costituisce una minaccia per i sistemi già posti in essere negli Stati membri. Ha spiegato che gli Stati membri desiderano che sia aggiunto valore agli attuali progetti e non che questi siano criticati in maniera non costruttiva. Gli indicatori non dovrebbero essere considerati come una forma di controllo, bensì come uno strumento utile per aiutare gli Stati membri a migliorare i loro sistemi di assicurazione della qualità.

Thomas MANN (PPE/DE - DE) ha altresì sottolineato la necessità di tenere in debito conto la situazione specifica di ciascun Stato membro.

Il commissario FIGEL si è compiaciuto per la prospettiva di un rapido accordo in prima lettura. Il Parlamento europeo aveva migliorato la proposta iniziale della Commissione. Ha apprezzato in particolare il rafforzamento del ruolo delle autorità nazionali e regionali e l'accento posto sull'importanza di un periodo di prova durante la fase di attuazione.

III. VOTAZIONE

Nella votazione del 18 dicembre 2008, la plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso (emendamento 42) alla proposta di raccomandazione. Non sono stati adottati altri emendamenti. L'emendamento adottato corrisponde a quanto convenuto fra le tre istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti¹, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

La risoluzione legislativa del Parlamento europeo non riporta l'emendamento adottato nella forma in cui è stato presentato alla plenaria e da essa adottato, bensì contiene il testo della proposta della Commissione modificato dall'emendamento. Il testo della risoluzione legislativa figura nell'allegato della presente nota.

¹ Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle alla segreteria della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro il 23 gennaio 2009, per meglio preparare la riunione dei giuristi-linguisti con gli esperti nazionali.

Quadro europeo di riferimento per garantire la qualità dell'insegnamento e della formazione professionale *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sulla proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per l'assicurazione della qualità dell'istruzione e della formazione professionali (COM(2008)0179 – C6-0163/2008 – 2008/0069(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0179),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 149, paragrafo 4, e 150, paragrafo 4, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0163/2008),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0438/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 dicembre 2008 in vista dell'adozione della raccomandazione 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per l'assicurazione della qualità dell'istruzione e della formazione professionali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 149, paragrafo 4, e l'articolo 150, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione ||,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato³,

considerando quanto segue:

- (1) Il passaggio a un'economia della conoscenza (Consiglio europeo di Lisbona del 2000) esige la modernizzazione e il miglioramento continuo dei sistemi di istruzione e di formazione professionali (IFP) in risposta alla rapida trasformazione dell'economia e della società, affinché possano contribuire ad accrescere l'occupabilità e l'inclusione sociale e a migliorare l'accesso di tutti all'apprendimento permanente, **comprese le persone svantaggiate**.
- (2) Il Consiglio europeo di Barcellona del 2002 ha posto l'obiettivo di fare entro il 2010 dei sistemi europei di istruzione e di formazione un riferimento di qualità *a livello* mondiale.
- (3) Gli orientamenti integrati di Lisbona per la crescita e l'occupazione (2005-2008) invitano gli Stati membri a sviluppare sistemi di apprendimento permanente accessibili in grado di rispondere all'evoluzione delle necessità della società e dell'economia della conoscenza. L'adattamento e il rafforzamento delle capacità dei sistemi di istruzione e di formazione sono necessari per migliorarne la || rilevanza per il mercato del lavoro. Per conciliare coesione sociale e competitività, gli obiettivi delle politiche dell'istruzione e della formazione devono quindi essere complementari a quelli della politica economica e della politica del mercato lavoro.
- (4) A seguito della risoluzione del Consiglio⁴ **del 19 dicembre 2002** sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e di formazione professionali ("processo di Copenaghen") e grazie alla successiva cooperazione tra la Commissione, gli Stati membri, le parti sociali, i paesi SEE-EFTA e i paesi candidati sulla priorità dell'assicurazione della qualità, è stato definito un quadro comune di assicurazione della

¹ *Parere del 23 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).*

² *Parere dell'8 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).*

³ *Posizione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008.*

⁴ **GU C 13 del 18.1.2003, pag. 2.**

qualità (*qui di seguito "QCAQ"*), tenendo conto dell'esperienza acquisita e delle "buone pratiche" dei vari paesi partecipanti.

- (5) Secondo la relazione congiunta intermedia **del 2004** del Consiglio e della Commissione al Consiglio europeo sul programma di lavoro "Istruzione e formazione 2010"¹, il QCAQ per l'istruzione e la formazione professionali (nell'ambito del seguito dato **alla dichiarazione** di Copenaghen) e l'elaborazione di "una serie di norme, procedure e indirizzi comuni in materia di certificazione della qualità"² (unitamente al processo di Bologna e nel quadro del programma di lavoro sugli obiettivi dei sistemi di istruzione e di formazione) devono costituire un'assoluta priorità per l'Europa.
- (6) Il Consiglio "Istruzione" del maggio 2004³ ha approvato l'approccio QCAQ e ha invitato gli Stati membri e la Commissione, nell'ambito delle loro competenze rispettive, a promuoverlo su base volontaria, unitamente ai soggetti interessati.
- (7) La rete europea per l'assicurazione della qualità dell'istruzione e della formazione professionali⁴ **ha fornito** una piattaforma europea che **ha permesso** di dare un seguito appropriato alle conclusioni del Consiglio del 2004 e al comunicato di Helsinki, e **che ha facilitato** una cooperazione duratura tra i paesi.
- (8) Nel 2006 il comunicato di Helsinki ha sottolineato la necessità di sviluppare e applicare *maggiormente* strumenti europei comuni riguardanti specificamente l'IFP, sulla base dei principi cui si ispira il QCAQ, a cui fanno riferimento le conclusioni del Consiglio del maggio 2004 sull'assicurazione della qualità dell'IFP, per promuovere una cultura del miglioramento della qualità e una più ampia partecipazione alla rete europea per l'assicurazione della qualità dell'**istruzione e della formazione professionali**.
- (9) La presente raccomandazione istituisce un quadro europeo di riferimento per l'assicurazione della qualità (qui di seguito "quadro di riferimento") come strumento di riferimento destinato ad aiutare gli Stati membri a promuovere e a monitorare il miglioramento continuo dei loro sistemi di IFP sulla base di riferimenti europei comuni, che si basa sul QCAQ e lo sviluppa *ulteriormente*. Il quadro di riferimento *dovrebbe* contribuire a migliorare la qualità dell'IFP e ad accrescere la trasparenza e la coerenza delle politiche degli Stati membri in materia di IFP, favorendo così la fiducia reciproca, la mobilità dei lavoratori e degli studenti e l'apprendimento permanente.
- (10) Il quadro di riferimento *dovrebbe* comprendere un ciclo di assicurazione e di miglioramento della qualità per la pianificazione, l'attuazione, la valutazione e il riesame dell'IFP, sulla base di criteri qualitativi ||, descrittori indicativi e indicatori comuni. I sistemi di monitoraggio, comprendenti meccanismi di valutazione interna ed esterna, devono essere opportunamente definiti dagli Stati membri per individuare i punti di forza dei sistemi, dei processi e delle procedure e i settori da migliorare. Il quadro di riferimento *dovrebbe* comprendere l'uso di

¹ **GU C 104 del 30.4.2004, pag. 1.**

² "Realizzare lo spazio europeo dell'istruzione superiore": Comunicato della conferenza dei ministri europei responsabili dell'istruzione superiore, Berlino, 19 settembre 2003.

³ Conclusioni del Consiglio: Garanzia della qualità in materia di istruzione e formazione professionale, 28 maggio 2004.

⁴ Rete creata dalla Commissione europea nell'ottobre 2005, in seguito al parere favorevole del Comitato consultivo per la formazione professionale. I suoi membri sono stati designati dagli Stati membri, dai paesi candidati, dai paesi SEE-EFTA e dalle organizzazioni europee delle parti sociali, secondo una precisa procedura.

strumenti di misura *intesi a comprovare l'efficacia*.

- (11) Il quadro di riferimento *dovrebbe* applicarsi al livello dei sistemi di IFP, a quello dei fornitori *e a quello dell'attribuzione della qualifica*. Esso permette un approccio sistemico della qualità che include e collega i vari livelli e attori. **Il quadro dovrebbe** mettere l'accento sul monitoraggio e sul miglioramento della qualità, combinando valutazione interna ed esterna, riesame e processi di miglioramento, sulla base di misurazioni *e di analisi qualitative*. Il quadro di riferimento *dovrebbe* fungere da base per ulteriori sviluppi, grazie alla cooperazione ai livelli europeo, nazionale, regionale e locale.
- (12) Fornendo mezzi concreti a sostegno di una cultura della valutazione e del miglioramento della qualità a tutti i livelli, la presente raccomandazione contribuisce a una politica e a una pratica fondate su dati di fatto, che fungeranno da base per politiche più efficaci e più eque, secondo le conclusioni del Consiglio del 2006 *su efficienza ed equità nell'istruzione e formazione*¹.
- (13) **La presente raccomandazione fornisce un quadro per l'identificazione, il sostegno e lo scambio delle migliori prassi a livello non soltanto nazionale, ma anche locale e regionale in tutte le pertinenti reti, compresa la rete europea di riferimento per l'assicurazione della qualità dell'istruzione e della formazione professionali.**
- (14) La presente raccomandazione *tiene* conto dei "Principi comuni di garanzia della qualità nell'istruzione e nella formazione" figuranti nell'allegato III della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio *sulla costituzione del* quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (QEQ)². Il quadro di riferimento *dovrebbe* quindi favorire l'attuazione del QEQ, **in particolare la qualità della certificazione dei risultati dell'apprendimento. Esso dovrebbe altresì favorire l'attuazione** di altri strumenti europei come il sistema europeo di crediti per l'IFP³ e i principi europei comuni per l'individuazione e la convalida *dell'apprendimento non formale e informale*⁴.
- (15) **Dato il suo carattere non vincolante**, la presente raccomandazione è conforme al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato, in quanto si propone di sostenere e completare l'azione degli Stati membri facilitando il rafforzamento della loro cooperazione per accrescere la trasparenza dell'IFP e promuovere la mobilità e l'apprendimento permanente. **Essa dovrebbe essere attuata in conformità della legislazione e della pratica nazionale. La presente raccomandazione è conforme al principio di proporzionalità di cui al suddetto articolo, in quanto non sostituisce né definisce alcun sistema nazionale di assicurazione della qualità. Il quadro di riferimento non prescrive alcun sistema né alcun metodo specifico di assicurazione della qualità, ma propone principi, criteri qualitativi, descrittori indicativi e indicatori comuni che possono contribuire a valutare e a migliorare i sistemi e le prestazioni esistenti.**
- (16) **Gli indicatori di riferimento riportati nell'allegato 2 della presente raccomandazione sono**

¹ **GU C 298 dell'8.12.2006, pag. 3.**

² **GU C 111 del 6.5.2008, pag. 1.**

³ Documento di lavoro dei servizi della Commissione: Il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET); un sistema per il trasferimento, l'accumulo e il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento in Europa, SEC (2006) 1431 del 31 ottobre 2006.

⁴ Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, su principi comuni europei per l'individuazione e la convalida dell'apprendimento non formale e informale, 9175/04 EDUC 101 SOC 220, 18 maggio 2004.

volti a sostenere la valutazione e il miglioramento della qualità dei sistemi e/o fornitori di IFP conformemente alla legislazione e alla pratica nazionali, e a servire da "strumentario", grazie al quale ogni utente può scegliere gli indicatori più adeguati alle condizioni del proprio specifico sistema di assicurazione della qualità. Per quanto riguarda la loro natura e finalità, essi dovrebbero distinguersi dagli indicatori e dai parametri di riferimento indicati nelle conclusioni del Consiglio del 25 maggio 2007 relative ad un quadro coerente di indicatori e parametri di riferimento per monitorare i progressi nella realizzazione degli obiettivi di Lisbona in materia di istruzione e formazione¹.

- (17) *Il quadro europeo di riferimento per l'assicurazione della qualità, se utilizzato e maggiormente sviluppato dagli Stati membri, potrebbe aiutarli a migliorare e a sviluppare ulteriormente i loro sistemi di IFP, favorire strategie di apprendimento lungo tutto l'arco della vita e un'ulteriore integrazione del mercato europeo del lavoro, nonché l'attuazione del QEQ, e promuovere una cultura del miglioramento della qualità a tutti i livelli, rispettando nel contempo la grande diversità dei vari sistemi di istruzione nazionali.*
- (18) *La presente raccomandazione dovrebbe contribuire a modernizzare i sistemi di istruzione e formazione, migliorare l'efficacia della formazione, lottando contro gli abbandoni senza qualifiche, migliorare l'interrelazione tra istruzione, formazione e occupazione, moltiplicare i passaggi tra apprendimento formale, non formale e informale, e ampliare l'attribuzione delle qualifiche sulla base dell'esperienza acquisita,*

RACCOMANDANO AGLI STATI MEMBRI:

1. di utilizzare e sviluppare *ulteriormente* il quadro europeo di riferimento per l'assicurazione della qualità, i criteri di qualità, i descrittori indicativi e gli indicatori di riferimento riportati negli allegati 1 e 2, migliorare ■ e sviluppare *ulteriormente* i loro sistemi di IFP, favorire strategie di apprendimento permanente e l'attuazione del QEQ *e della Carta europea di qualità per la mobilità*, e promuovere una cultura del miglioramento della qualità *e dell'innovazione* a tutti i livelli. *Particolare enfasi andrebbe posta sulla transizione dall'istruzione e dalla formazione professionali all'istruzione superiore;*
2. di definire *in ciascuno Stato membro*, entro *ventiquattro mesi dall'adozione della presente raccomandazione*, un approccio *volto a migliorare, se del caso, i sistemi di assicurazione della qualità a livello nazionale e ad utilizzare nel modo migliore* il quadro europeo di riferimento per l'assicurazione della qualità, associandovi le parti sociali, *le autorità regionali e locali* e tutti i soggetti interessati, conformemente alla legislazione e alla pratica nazionali ■ ;
3. di partecipare attivamente alla rete *per il quadro europeo di riferimento* per l'assicurazione della qualità ■ come base per l'*ulteriore* sviluppo di principi, criteri di riferimento e indicatori ■ , linee guida e strumenti *comuni* per il miglioramento della qualità dell'IFP ai livelli nazionale, regionale o locale, *in funzione delle necessità;*
4. di *creare, qualora non sia già previsto*, un punto di riferimento nazionale per l'assicurazione della qualità dell'IFP, *collegato alle strutture e alle condizioni specifiche di ciascuno Stato membro*, che, *nel rispetto della pratica nazionale*, riunisca gli organismi competenti in questo settore e associ le parti sociali e tutti i soggetti interessati a livello nazionale e regionale, per dare un seguito alle iniziative ■ . I punti di riferimento dovranno:
 - informare un'ampia gamma di soggetti sulle attività della rete *per il quadro europeo di*

¹ *GU C 311 del 21.12.2007, pag. 13.*

riferimento per l'assicurazione della qualità di cui alla raccomandazione 3;

- dare un sostegno attivo alla realizzazione del programma di lavoro della rete *per il quadro europeo di riferimento per l'assicurazione della qualità;*
 - adottare iniziative concrete per promuovere l'*ulteriore* sviluppo del quadro europeo di riferimento per l'assicurazione della qualità a livello nazionale;
 - *sostenere l'autovalutazione come efficace strumento complementare di assicurazione della qualità, che consente di misurare i successi ottenuti e di individuare gli ambiti in cui esiste un margine di miglioramento per quanto concerne l'attuazione del programma di lavoro della rete europea;*
 - *garantire che l'informazione sia diffusa ai soggetti interessati in modo efficace;*
5. di procedere ogni *quattro anni* ad un riesame del processo di attuazione – *riesame da incorporare in altre relazioni nazionali sullo stato di avanzamento elaborate nell'ambito del futuro quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione – sulla base di criteri di riferimento che saranno definiti nella rete per il quadro europeo di riferimento per l'assicurazione della qualità, in cooperazione con la Commissione e gli Stati membri.*

APPOGGIANO L'INTENZIONE DELLA COMMISSIONE:

1. di assistere gli Stati membri nella realizzazione dei compiti suddetti, in particolare facilitando la cooperazione e l'apprendimento reciproco, sperimentando ed elaborando strumenti d'orientamento e fornendo informazioni sull'evoluzione della qualità dell'IFP nei paesi dell'*Unione europea*;
2. di *promuovere e partecipare insieme agli Stati membri alla rete per il quadro europeo di riferimento* per l'assicurazione della qualità ■ contribuendo all'elaborazione delle politiche in questo settore con proposte e iniziative concrete, *in funzione delle necessità*;
3. di *assicurare il seguito da dare all'attuazione della presente raccomandazione, presentando ogni quattro anni una relazione* al Parlamento europeo e al Consiglio ■ sull'esperienza acquisita e sulle implicazioni per il futuro, tra cui, se del caso, un riesame della presente raccomandazione *effettuato in cooperazione con gli Stati membri e associandovi i vari soggetti interessati*;
4. di *procedere, sulla base della relazione e in cooperazione con gli Stati membri, ad una valutazione dell'attuazione della presente raccomandazione e, se del caso, alla sua revisione.*

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il *presidente*

Il *presidente*

INTRODUZIONE AGLI ALLEGATI

La presente raccomandazione propone l'adozione di un ciclo di assicurazione e di miglioramento della qualità dell'IFP (pianificazione, attuazione, valutazione, riesame o revisione), sulla base di una serie di criteri qualitativi, descrittori e indicatori applicabili alla gestione della qualità a livello sia di sistemi sia di fornitori di formazione. Il fine non è introdurre nuove norme, ma sostenere l'impegno degli Stati membri, pur preservando la diversità degli approcci da essi adottati.

Il quadro di riferimento per la qualità dovrebbe essere visto piuttosto come uno "strumentario", grazie al quale ogni utente può scegliere i descrittori e gli indicatori che ritiene più adeguati alle particolari condizioni del proprio sistema per l'assicurazione della qualità.

I descrittori (allegato 1) e gli indicatori (allegato 2) proposti sono forniti unicamente a titolo orientativo e possono essere scelti e applicati dagli utenti del quadro di riferimento per l'assicurazione della qualità in conformità delle rispettive condizioni e degli ambiti esistenti, in toto o in parte.

Essi possono essere applicati alla formazione professionale iniziale e/o alla formazione professionale continua, in funzione delle specifiche caratteristiche del sistema di IFP di ciascuno Stato membro e del tipo di fornitori di IFP.

Devono essere usati unicamente su base volontaria, tenendo conto del loro potenziale valore aggiunto e conformemente alla legislazione e alla pratica nazionali. Essi non dovrebbero essere considerati né parametri di riferimento, né mezzi per riferire o fare raffronti in relazione alla qualità e all'efficacia dei vari sistemi nazionali. La responsabilità del controllo della qualità di tali sistemi continua a ricadere interamente sugli Stati membri.

ALLEGATO 1

IL QUADRO DI RIFERIMENTO EUROPEO PER L'ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: CRITERI DI QUALITÀ E DESCRITTORI INDICATIVI¹

■ Questo allegato *propone* criteri di qualità e ■ descrittori indicativi *comuni* che facilitano l'attuazione da parte degli Stati membri, *se questi lo ritengono opportuno*, del quadro di riferimento².

Criteri di qualità	Descrittori indicativi a livello del sistema	Descrittori indicativi a livello del fornitore di IFP
<p>La pianificazione riflette una visione strategica condivisa dai soggetti interessati e comprende scopi/obiettivi, azioni e indicatori espliciti.</p>	<p>Gli scopi/obiettivi dell'IFP sono definiti per il medio e il lungo termine e sono collegati agli obiettivi europei</p> <p>I soggetti interessati partecipano alla fissazione degli scopi/obiettivi dell'IFP ai vari livelli</p> <p>Gli obiettivi sono stabiliti e monitorati tramite indicatori specifici (criteri di successo)</p> <p>Sono stati stabiliti meccanismi e procedure per definire i fabbisogni di formazione</p>	<p>Gli scopi/obiettivi europei, nazionali e regionali della politica in materia di IFP sono riflessi negli obiettivi locali fissati dai fornitori di IFP</p> <p>Sono fissati e monitorati scopi/obiettivi e traguardi espliciti</p> <p>Ha luogo una consultazione permanente con i soggetti interessati per individuare le necessità specifiche locali e individuali</p> <p>Le responsabilità in materia di gestione e di sviluppo della</p>

¹ Ai fini della presente raccomandazione, si applicano le definizioni tratte *dal* glossario del CEDEFOP sulla qualità della formazione (documento di lavoro, novembre 2003) ■.

² Un'altra serie ■ di indicatori di qualità è descritta nell'allegato 2.

	<p>È prevista una politica d'informazione per garantire una diffusione ottimale dei risultati nel rispetto delle prescrizioni nazionali/regionali in materia di protezione dei dati</p> <p>Sono state definite norme e linee guida per il riconoscimento, la convalida e la certificazione delle competenze delle persone</p>	<p>qualità sono state assegnate in modo esplicito</p> <p>Il personale partecipa fin dall'inizio alla pianificazione, anche per quanto riguarda lo sviluppo della qualità</p> <p>I fornitori prevedono iniziative di cooperazione con altri fornitori di IFP</p> <p>I soggetti interessati partecipano al processo di analisi delle necessità locali</p> <p>I fornitori dispongono di ■ un sistema di qualità esplicito e trasparente</p>
--	---	--

<p>Piani d'applicazione sono elaborati in consultazione con i soggetti interessati e comprendono principi espliciti</p>	<p>Piani d'applicazione sono stabiliti in cooperazione con le parti sociali, i fornitori di IFP e gli altri soggetti interessati ai vari livelli</p> <p>I piani d'applicazione comprendono un esame delle risorse necessarie, della capacità degli utenti e degli strumenti e delle linee guida di sostegno necessari</p> <p>Sono state elaborate linee guida e norme d'applicazione ai vari livelli</p> <p>I piani d'applicazione prevedono un sostegno specifico alla formazione degli insegnanti e dei formatori</p> <p>Le responsabilità dei fornitori di IFP nel processo d'applicazione sono chiaramente descritte e rese trasparenti</p> <p>È concepito un quadro di assicurazione della qualità nazionale e/o regionale che comprende linee guida e norme di qualità al livello dei fornitori per incoraggiare il miglioramento permanente e l'autoregolamentazione</p>	<p>Le risorse interne sono opportunamente allineate/attribuite ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati nei piani d'applicazione</p> <p>Partnership pertinenti e inclusive sono esplicitamente sostenute per l'attuazione delle misure previste</p> <p>Il piano strategico di sviluppo delle competenze del personale precisa la necessità di una formazione degli insegnanti e dei formatori</p> <p>Il personale segue una formazione regolare e sviluppa la cooperazione con soggetti esterni per contribuire alla formazione della capacità e al miglioramento della qualità e accrescere le prestazioni</p>
---	---	--

<p>Una valutazione dei risultati e dei processi è effettuata regolarmente con l'aiuto di misurazioni</p>	<p>È definito un metodo di valutazione applicabile alla valutazione interna e a quella esterna</p> <p>La partecipazione dei soggetti interessati al processo di monitoraggio e di valutazione è concordata e chiaramente descritta</p> <p>Le norme e i processi nazionali/regionali di miglioramento e assicurazione della qualità sono pertinenti e proporzionati alle necessità del settore</p> <p>I sistemi sono sottoposti ad un'autovalutazione e, <i>se del caso</i>, a un esame <i>interno ed</i> esterno.</p> <p>Sono applicati sistemi di preavviso</p> <p>Sono applicati indicatori di prestazione</p> <p>È effettuata una rilevazione di dati pertinente, regolare e coerente per misurare i successi e individuare i settori da migliorare. Sono elaborati metodi appropriati di rilevazione dei dati, per es. questionari e indicatori/criteri misurabili</p>	<p>Un'autovalutazione è effettuata periodicamente nell'ambito di quadri/regolamenti nazionali e regionali o su iniziativa dei fornitori di IFP</p> <p>La valutazione e il riesame coprono i processi e i risultati dell'istruzione, compresa la valutazione della soddisfazione dei <i>discenti nonché</i> delle prestazioni e <i>della soddisfazione</i> del personale</p> <p>La valutazione e il riesame comprendono meccanismi adeguati ed efficaci per associare soggetti interessati interni ed esterni ■</p> <p>■</p> <p><i>Sono applicati sistemi di preavviso</i></p>
--	--	---

<p>Riesame</p>	<p>Procedure, meccanismi e strumenti per intraprendere riesami sono definiti a tutti i livelli</p> <p>I processi sono riesaminati <i>regolarmente</i> e sono elaborati piani d'azione. <i>I</i> sistemi <i>sono adeguati di conseguenza</i></p> <p>■</p> <p>Le informazioni sui risultati della valutazione sono rese pubbliche</p>	<p><i>Sono raccolte</i> le informazioni comunicate dai discenti <i>sulla</i> loro esperienza di apprendimento <i>individuale</i> e <i>sull'ambiente di apprendimento e di insegnamento. Assieme alle informazioni comunicate dagli insegnanti, esse sono</i> utilizzate come base per nuove azioni</p> <p>Le informazioni sui risultati del riesame sono rese pubbliche</p> <p>Le procedure sul feedback e sul riesame fanno parte di un processo d'apprendimento strategico nell'organizzazione</p> <p>I risultati del processo di valutazione sono discussi con i soggetti interessati e sono realizzati piani d'azione appropriati</p>
----------------	---	---

ALLEGATO 2

UNA SERIE DI RIFERIMENTO DI INDICATORI DI QUALITÀ **SELEZIONATI PER VALUTARE LA QUALITÀ DELL'IFP**

Questo allegato *propone* una serie completa di indicatori *di qualità selezionati che possono essere utilizzati per* facilitare la valutazione e il miglioramento della qualità dei sistemi e/o dei fornitori di IFP. Questa serie di indicatori sarà sviluppata grazie alla cooperazione europea su base bilaterale e/o multilaterale, utilizzando i dati europei e i registri nazionali.

Per quanto riguarda la loro natura e finalità, essi dovrebbero distinguersi dagli indicatori e dai parametri di riferimento indicati nelle conclusioni del Consiglio del 25 maggio 2007 relative ad un quadro coerente di indicatori e parametri di riferimento per monitorare i progressi nella realizzazione degli obiettivi di Lisbona in materia di istruzione e formazione¹.

Inoltre, la tabella degli indicatori non include indicatori aggregati a livello nazionale in caso non esistano o siano difficili da ottenere. L'aggregazione di tali indicatori a livello nazionale può essere effettuata in una fase successiva sulla base di un accordo comune tra gli Stati membri, la Commissione e la rete per il quadro europeo di riferimento per l'assicurazione della qualità.

Indicatore	Tipo di indicatore	Motivazione	■
Indicatori generali per l'assicurazione della qualità			
N. 1 Pertinenza dei sistemi di assicurazione della qualità per i fornitori di IFP: a) quota di fornitori che applicano sistemi di assicurazione della qualità definiti dalla legislazione o di loro	Indicatore di contesto/di input	Promuovere la cultura del miglioramento della qualità al livello dei fornitori di IFP Aumentare la trasparenza della qualità della formazione Migliorare la fiducia reciproca sulla	■

¹ *GU C 311 del 21.12.2007, pag. 13.*

iniziativa b) quota di fornitori di IFP accreditati		formazione	
N. 2 Investimento nella formazione degli insegnanti e dei formatori: a) quota di insegnanti e di formatori che partecipano a una formazione ulteriore b) ammontare dei fondi investiti	Indicatore di input/processo	Promuovere l'appropriazione da parte degli insegnanti e dei formatori del processo di sviluppo della qualità dell'IFP Migliorare la rispondenza dell'IFP all'evoluzione della domanda del mercato del lavoro Accrescere la formazione della capacità di apprendimento individuale Migliorare i risultati ottenuti dai discenti	■

Indicatore	Tipo di indicatore	Motivazione	■
Indicatori che sostengono gli obiettivi di qualità delle politiche nel campo dell'IFP			
N. 3	Indicatore di input/	Ottenere informazioni di base sull'attrattiva	■

¹ *Per la formazione professionale iniziale: perché un discente sia considerato come partecipante è necessario un periodo di formazione di sei settimane.*

<p>Tasso di partecipazione ai programmi di IFP:</p> <p>Numero di partecipanti a programmi di IFP¹, secondo il tipo di programma e i criteri individuali¹</p>	<p>processo/output</p>	<p>dell'IFP, a livello dei fornitori e dei sistemi</p> <p>Definire il sostegno per migliorare l'accesso all'IFP, compresi i gruppi ■ svantaggiati</p>	
<p>N. 4</p> <p>Tasso di completamento dei programmi di IFP:</p> <p>Numero di <i>persone che hanno portato a termine/abbandonato</i> programmi di IFP ■ , secondo il tipo di programma e i criteri individuali</p>	<p>Indicatore di processo/output/risultato</p>	<p>Ottenere informazioni di base sui risultati dell'istruzione e sulla qualità dei processi di formazione</p> <p>Calcolare i tassi di abbandono rispetto al tasso di partecipazione</p> <p>Sostenere il completamento con successo come uno dei principali obiettivi di qualità nel settore dell'IFP</p> <p>Sostenere la fornitura di formazione adeguata, anche per i</p>	<p>■</p>

Per l'apprendimento permanente: percentuale della popolazione ammessa a programmi ufficiali di IFP.

¹ Oltre alle informazioni di base sul sesso e l'età, altri criteri sociali possono essere applicati: abbandono della scuola, livello di formazione più elevato, statuto di migrante, ■ persone disabili, durata della disoccupazione, ecc.

		gruppi ■ svantaggiati	
--	--	-----------------------	--

Indicatore	Tipo di indicatore	Motivazione	■
Indicatori che sostengono gli obiettivi di qualità delle politiche nel campo dell'IFP			
<p>N. 5</p> <p>Tasso di collocamento in programmi di IFP:</p> <p>a) destinazione dei discenti <i>IFP in un determinato momento</i> dopo <i>il</i> completamento di una formazione, secondo il tipo di programma e i criteri individuali¹</p> <p>b) quota di discenti occupati <i>in un determinato momento</i> dopo <i>il</i> completamento di una formazione, secondo il tipo di programma e i criteri individuali</p>	<p>Indicatore di risultato</p>	<p>Sostenere l'occupabilità</p> <p>Migliorare la rispondenza dell'IFP all'evoluzione della domanda del mercato del lavoro</p> <p>Sostenere la prestazione di formazione adeguata, anche per i gruppi ■ svantaggiati</p>	■
<p>N. 6</p> <p>Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite:</p> <p>a) informazioni</p>	<p>Indicatore di risultato</p> <p>(combinazione di dati qualitativi e quantitativi)</p>	<p>Accrescere l'occupabilità</p> <p>Migliorare la rispondenza dell'IFP all'evoluzione delle</p>	■

¹ *Per la formazione professionale iniziale: compresa l'informazione sulla destinazione di quanti hanno interrotto la formazione.*

<p>sull'attività svolta dalle persone che hanno completato una formazione, secondo il tipo di formazione e i criteri individuali</p> <p>b) tasso di soddisfazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in relazione alle qualifiche/competenze acquisite</p>		<p>domande del mercato del lavoro</p> <p>Sostenere la prestazione di formazione adeguata, anche per i gruppi ■ svantaggiati</p>	
---	--	---	--

Indicatore	Tipo di indicatore	Motivazione	■
Informazioni sul contesto			
<p>N. 7</p> <p>Tasso di disoccupazione¹ secondo criteri individuali</p>	Indicatore di contesto	<p>Informazioni di base per le decisioni prese a livello dei sistemi di IFP</p>	■
<p>N. 8</p> <p>Prevalenza di categorie vulnerabili:</p> <p>a) percentuale di partecipanti a una IFP, classificati come</p>	Indicatore di contesto	<p>Informazioni di base per le decisioni prese a livello dei sistemi di IFP</p> <p>Sostenere l'accesso all'IFP <i>dei gruppi</i> ■</p>	■

¹ Definizione conforme a quelle dell'OIL e dell'OCSE: persone di età compresa tra *quindici e settantaquattro* anni, senza lavoro, che cercano attivamente un'occupazione e sono disposti a iniziare a lavorare.

<p>appartenenti a categorie svantaggiate (in una regione o in un bacino d'occupazione determinati), per età e per sesso</p> <p>b) tasso di successo delle categorie svantaggiate, per età e per sesso</p>		<p><i>svantaggiati</i></p> <p>Sostenere la prestazione di formazione adeguata per <i>i gruppi</i> ■ <i>svantaggiati</i></p>	
<p>N. 9</p> <p>Meccanismi per l'identificazione dei fabbisogni di formazione del mercato del lavoro:</p> <p>a) Informazioni sui meccanismi creati per individuare l'evoluzione delle domande ai vari livelli</p> <p>b) prova della loro <i>efficacia</i></p>	<p>Indicatore di contesto/di input (informazioni qualitative)</p>	<p>Migliorare la rispondenza dell'IFP all'evoluzione delle domande del mercato del lavoro</p> <p>Sostenere l'occupabilità</p>	<p>■</p>

<p>N. 10</p> <p>Sistemi utilizzati per migliorare l'accesso all'IFP:</p> <p>a) Informazioni sui sistemi esistenti ai vari</p>	<p>Indicatore di processo (informazioni qualitative)</p>	<p>Favorire l'accesso all'IFP, anche <i>dei gruppi</i> ■ <i>svantaggiati</i></p> <p>Sostenere la prestazione di formazione adeguata</p>	<p>■</p>
---	--	---	----------

livelli			
b) prova della loro <i>efficacia</i>			